



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 160 dell'8/06/2022 – 28/06/2022 Udienza pubblica del 07/06/2022
Massima: 1	<p>Titolo Agricoltura - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana – Disposizioni in materia di agroecologia - Divieto di uso di biocidi in vasti spazi del territorio regionale al di fuori delle condizioni stabilite dalla normativa unionale - Illegittimità.</p> <p>Testo Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 21 (Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime) per violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione e del regolamento UE n. 528/2012. L'espressione "biocida" costituisce un termine tecnico che si riferisce a prodotti non destinati all'uso su piante, il cui scopo essenziale è quello di debellare organismi nocivi. La disposizione impugnata vieta l'utilizzo di biocidi diversi da quelli consentiti in agricoltura biologica, in ambiti territoriali quali parchi, riserve naturali, parchi archeologici e monumenti naturali. Tale divieto dell'uso dei biocidi nel complesso del territorio pubblico siciliano, fuori delle condizioni stabilite dalla pertinente normativa unionale, comporta, in caso di grave rischio per la salute dell'uomo e dell'ambiente, un obbligo di segnalazione alla Commissione delle misure provvisorie da parte dell'autorità competente dello Stato membro, identificata dall'art. 15 della legge n. 97/2013 (di recepimento della normativa unionale) nel Ministero della salute. L'apposizione di limiti all'uso di biocidi al di fuori del quadro normativo stabilito dalla disciplina di cui al regolamento (UE) n.528/2012 comporta, dunque, una violazione dell'art.117, primo comma, Cost., con conseguente illegittimità costituzionale dell'art.3, comma 1, della legge regionale in questione. Tale illegittimità costituzionale deve altresì estendersi all'art.3, comma 2, che fissa le sanzioni applicabili in caso di</p>



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it

	violazione del divieto di cui al comma 1.
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Artt. 3, comma 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 29/07/2021, n. 21.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, primo comma della Costituzione; Art. 17, lettera b), dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Regolamento (CE) 30 maggio 2018, n. 2018/848/UE e allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793; Regolamento (UE) n. 848/2018, art. 24; Regolamento (UE) n. 528/2012, artt. 81 e 88; Legge n.97/2013, art.15.</p>
Massima: 2	<p>Titolo Agricoltura - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Tutela dei boschi e delle foreste – Previsto divieto di commercializzazione, oltre che di lavorazione, trasformazione o comunque vendita, di prodotti agricoli e alimenti importati senza certificazione - Illegittimità.</p> <p>Testo Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021, in riferimento all'art.117, primo comma Cost. ed in relazione all'art.34 TFUE e al regolamento (UE) n.2017/625. La norma censurata prevede, al comma 1, che i prodotti agricoli di importazione da paesi extraeuropei di I, II, III, IV e V gamma (inclusi quelli destinati al consumo umano e animale), possano essere commercializzati, lavorati, trasformati o venduti nel territorio regionale, solo se dotati di certificato di analisi agrarie e multiresiduali che attestino la presenza di prodotti chimici di sintesi e micotossine nei limiti stabiliti dalla normativa UE e rilasciato da un laboratorio ufficiale designato ai sensi della medesima normativa europea. La previsione di tale certificazione obbligatoria non prevista dal regolamento UE n.625/2017, né da altra norma di diritto dell'Unione, viola il principio della libera circolazione delle merci, nonché la specifica disciplina delle fonti unionali, risultando una restrizione quantitativa all'importazione e comportando, come da costante giurisprudenza della Corte, l'illegittimità della norma censurata. Conseguentemente, l'illegittimità si estende alla disciplina relativa alle sanzioni in caso di assenza di certificazione (commi 3 e 4), nonché alle attività di controllo relative (commi 5 e 6).</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art.6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge Regione Siciliana n.21/2021.</p>



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it

	<p>Parametri costituzionali Art. 117, primo comma della Costituzione; Art. 17 dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, artt. da 28 a 36; Regolamento (UE) n. 625/2017; Regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2020. Regolamento di esecuzione (UE) n.601/2021.</p>
Massima: 3	<p>Titolo Agricoltura - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana – Controlli in materia fitosanitaria ed agroforestale - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli da 28 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e agli artt. 65 e 81 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, nonché all'art. 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, come convertito, in relazione all'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013). La disposizione in esame attribuisce al NORAS del Corpo forestale della Regione Siciliana ed al servizio fitosanitario del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo Rurale e Territoriale e della Pesca Mediterranea le funzioni di controllo per le materia di competenza fitosanitaria ed agroforestale previste dagli articoli 6 e 9 della medesima legge. Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata disciplinerebbe l'attività di vigilanza regionale in materia di biocidi e relativi controlli, ma tali censure non sono fondate poiché, nonostante la rubrica titoli “Vigilanza sull'utilizzo di biocidi tossici e sanzioni”, dal testo della disposizione si evince soltanto come il NORAS ed il Dipartimento svolgano solo un'attività di controllo e protezione contro gli organismi nocivi delle piante, disciplinata, questa, dal comma 7 dell'art. 6, per il quale non è stata sollevata alcuna censura.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art.4 della legge della Regione Siciliana n.21/2021.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, primo e terzo comma della Costituzione; Statuto della Regione Siciliana, art. 17.</p>



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it

	<p>Altri parametri e norme interposte</p>
--	--

	<p>Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, artt. da 28 a 36; Regolamento (UE) n. 528/2012, artt. 65 e 81; Legge n.97/2013, art.15.</p>
--	--

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto:

Firmato : Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it